



**PON IOG
PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI**

Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI

ALLA SECONDA FASE DI ATTUAZIONE

DEL PIANO GARANZIA GIOVANI CAMPANIA

Sommario

Normativa.....	3
Definizioni.....	8
Premessa.....	9
Il Piano di Attuazione Garanzia Giovani della Regione Campania.....	10
1. Soggetti Destinatari del Programma.....	10
2. Soggetti attuatori dell'Avviso.....	11
2.1 Operatori dei servizi per il lavoro.....	12
2.2 Operatori della formazione.....	12
2.3 Altri servizi specialistici e servizi collegati.....	12
3. Azioni ammissibili per i soggetti attuatori.....	13
4. Spese ammissibili.....	14
5. Oggetto dell'Avviso.....	16
6. Risorse finanziarie.....	16
7. Modalità di partecipazione al programma.....	16
8. Modalità di erogazione dei servizi.....	17
8.1 Inserimento delle opportunità sul Portale.....	19
9. Finanziamento a costi standard.....	20
10. Obblighi del soggetto attuatore.....	21
11. Monitoraggio, trattamento dei dati personali e sistemi informativi.....	22
12. Quesiti e richieste di chiarimenti.....	25
13. Responsabile Unico del Procedimento.....	25
14. Foro competente.....	25

Normativa

Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione delle seguenti disposizioni:

- Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 - 2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, in particolar modo il capo IV "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile", pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per

l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

- Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Legge 16 aprile 1987, n. 183 "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" e s.m.i. e in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" e s.m.i.;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione";
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- Art. 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;
- Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati”;
- Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del citato d.lgs. 150/2015, ha approvato:
 - le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3 che definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 1, del citato d.lgs. 150/2015 e dall’art. 7 del citato d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che assegna alla Regione Campania risorse pari a € 191.610.955;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione Campania ulteriori risorse complessivamente pari a €217.247.692 per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre;
- Secondo Addendum alla Convenzione del 2 maggio 2014 stipulato in data 18 dicembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato,(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,

- (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018 di trasmissione del decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l'avvio della seconda fase”;
 - Nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 di “Riscontro alla nota prot. n. 375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome”;
 - Esiti del Comitato Politiche Attive del 03/05/2018, inviati con comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 agli Organismi Intermedi del PON IOG;
 - Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
 - Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a);
 - Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b);
 - Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2012 “Testo unico dell'apprendistato della regione Campania”;
 - Delibera della Giunta Regionale n.242 del 22/07/2013 di approvazione del “Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”;
 - Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 23/04/2012 di approvazione delle Linee Guida per il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
 - Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e Linee guida”;
 - Delibere di Giunta Regionale n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016 e n. 315 del 28/06/2016 con cui si è proceduto alla programmazione delle risorse a valere sul PAR YEI;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 21/02/17 con cui si è proceduto ad una nuova programmazione delle risorse alla luce dell'effettivo fabbisogno registrato con riferimento alle singole misure e servizi, nonché delle scelte dei giovani destinatari e dell'andamento dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul mercato regionale;
 - Decisione della Commissione Europea n.C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 che ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota UE;
 - Decreto Dirigenziale n. 3 del 30/05/2017 “Programma Garanzia Giovani PAR Campania- Approvazione documento Integrazioni al Si.Ge.Co. FSE- Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati.”
 - Delibera della Giunta Regionale n. 765 del 05/12/2017 “PAR Campania Garanzia Giovani. Programmazione risorse in overbooking tecnico”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 664 del 31/10/2017 “Potenziamento e promozione della Formazione e del Lavoro per il sostegno e l’implementazione dei contratti di apprendistato in Campania”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 20/02/2018 “Recepimento delle nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 ed approvazione del Regolamento “Modifiche agli Articoli da 25 a 29 del Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9”;
- Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n.4 “Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale)”;
- Convenzione REP.61 del 27/03/2018 regolante l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani;
- Nota ANPAL 12913 del 17/10/2018, con cui è stata trasmessa dall'ANPAL la verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani - seconda fase;
- Delibera della Giunta Regionale n. 744, del 13/11/2018, di approvazione del Programma di Attuazione Regionale Garanzia Giovani - Nuova Fase.
- Nota ANPAL 16370 del 17/12/2018 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall'ANPAL in relazione all'Asse 1Bis;
- Delibera della Giunta Regionale n. 880, del 17/12/2018, Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani- Nuova Fase- Integrazione.

Definizioni

- **Garanzia Giovani (Youth Guarantee):** la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani invita gli Stati Membri a garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
- **Misure:** programmate con lo scopo di determinare concrete opportunità di inserimento lavorativo o formativo e predefinite attraverso specifici standard di durata, costo e modalità di attuazione in modo da poter modulare e formulare per ciascun giovane uno specifico percorso individuale di intervento.
- **NEET:** (*Not engaged in Education, Employment or Training*) termine di classificazione statistica, introdotto a livello internazionale all’interno di indagini occupazionali. Ricadano all’interno di questa categoria tutti gli individui al di sotto dei 29 anni di età che dichiarano, al momento dell’intervista, di non essere iscritti ad alcun percorso di studio o di formazione e di non essere occupati.
- **Presa in carico:** operazione con cui l’operatore dei servizi per il lavoro (Centro per l’impiego o agenzie per il lavoro accreditata) documenta di avere verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al programma e dà inizio alle attività previste dal programma, attivando il fascicolo individuale del giovane, aggiornando telematicamente lo stato del giovane nel portale regionale del lavoro, indicato nel Decreto di approvazione del presente

Avviso, procedendo alla profilazione (profiling) e avviando i primi servizi di orientamento utili alla compilazione del Piano di intervento personalizzato (di seguito PIP) con cui si procederà alla attuazione del Programma.

- **Profilazione (Profiling):** determinazione, a cura del Centro per l'Impiego (di seguito CPI), del grado di occupabilità funzionale all'individuazione dei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo più idoneo. Il sistema di profiling è organizzato per fasce di aiuto in base al livello di svantaggio nell'inserimento lavorativo. I criteri e le modalità di attribuzione delle fasce di aiuto sono definiti univocamente nel Piano Nazionale Garanzia Giovani sulla base di criteri oggettivi e misurabili.
- **Scheda Anagrafico Professionale (SAP):** documento rilasciato dai Centri per l'Impiego che contiene i dati relativi alle esperienze formative e lavorative del soggetto in cerca di occupazione, alla sua effettiva disponibilità, alla certificazione delle sue competenze professionali e alle politiche attive del lavoro di cui è stato destinatario.
- **Patto di servizio:** anche detto Patto di Attivazione, si stipula presso il Centro per l'Impiego contestualmente alla registrazione delle attività/Misure/servizi progettati ed erogati.
- **Dichiarazione di immediata disponibilità (DID):** dichiarazione con cui il giovane attesta al CPI di essere privo di impiego ed immediatamente disponibile a svolgere una attività lavorativa o ad intraprendere un percorso formativo di riqualificazione professionale. La DID riporta, quindi, le due condizioni che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
- **Piano di Intervento Personalizzato (PIP):** contiene la pianificazione operativa dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi, con l'indicazione e durata delle singole attività. Il PIP annovera l'insieme di tutti i servizi di cui può fruire la persona nell'ambito delle attività del Piano di attuazione Garanzia Giovani Campania, è sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene concluso a seguito della fruizione dei servizi ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane. E' formulato secondo le specifiche di cui all'Allegato C1 del presente Avviso.
- **Documento Riassuntivo Unico (DRU):** contiene l'identificativo dell'Operatore dei servizi per il lavoro e del destinatario, il percorso concordato, l'ammontare della dote, i servizi validati da erogare, la tempistica. Viene sottoscritto dall'Operatore e rinviato al telematicamente al portale regionale del lavoro che ne confermerà, con ricevuta, l'accettazione. E' conforme al modulo dell'Allegato C2 del presente Avviso e costituisce documento amministrativo valido ai fini della successiva certificazione della spesa.

Premessa

La Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani assegnando ad esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani;

L'A.N.P.A.L., con Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 ha provveduto a ripartire le risorse aggiuntive del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e ha assegnato alla Regione Campania ulteriori risorse pari ad € 217.247.692,00, per l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani.

La nuova fase del programma si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20 settembre 2018 e trasmesse da ANPAL con nota n. prot. 0012064 del 29 settembre 2017.

In continuità con la precedente fase di attuazione del Programma Garanzia Giovani ed in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni adottate per la nuova fase di attuazione del programma, la Regione intende perseguire un complessivo potenziamento e miglioramento delle prestazioni rivolte ai giovani NEET destinatari della Garanzia, agendo in primo luogo sulla rete degli Operatori che partecipano alla sua attuazione.

Si conferma il sistema di gestione che fa leva sugli strumenti della presa in carico, della profilazione, della definizione del PIP e della adozione dei costi standard, con il previsto supporto tecnologico delle piattaforme informatiche della Regione Campania.

Particolare attenzione è dedicata al rispetto delle tempistiche e dei livelli essenziali delle prestazioni raccomandate dalla Unione Europea per l'attuazione della Garanzia Giovani, nonché al rispetto delle regole di partecipazione, di quelle in materie dei controlli, e rendicontazione.

Il Piano di Attuazione Garanzia Giovani della Regione Campania

1. Soggetti Destinatari del Programma

Sono destinatari del Programma Garanzia Giovani i giovani in possesso dei requisiti dello status di NEET e precisamente i giovani che al momento della adesione al Programma Garanzia Giovani siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o Regionale;
- b) stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- c) non frequentanti un corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- d) non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- e) non inseriti in percorsi di tirocinio, curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Si intendono, quindi, destinatari del Programma i giovani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) Minori in obbligo scolastico (ragazzi che non hanno terminato la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo di istruzione o che non abbiano compiuto i 17 anni di età) per i quali non deve essere richiesta la dichiarazione di disponibilità al lavoro e le azioni previste devono tendere esclusivamente al completamento dell'obbligo scolastico;
- b) Giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico e minori in obbligo formativo, per i quali, trattandosi di soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, che debbono essere reinseriti in percorsi di istruzione e formazione, si ritiene non obbligatorio il rilascio della DID se non ai fini dell'accesso all'apprendistato di primo livello;
- c) Giovani in età 19-29 anni privi di lavoro e immediatamente disponibili all'occupazione per i quali è necessario il rilascio di una DID ai sensi delle disposizioni del Dlgs 150/2015, prima della presa in carico e della sottoscrizione del (PIP);

Sono altresì destinatari delle Misure introdotte nel PAR Garanzia Giovani Nuova Garanzia Giovani, finanziate sull'Asse 1 Bis anche i giovani che si trovino in una delle su elencate condizioni fino a 35 anni (Nota ANPAL prot.n. 0015721 del 04/12/18).

I giovani che vogliono accedere al Programma Garanzia Giovani devono registrarsi sul portale regionale del lavoro e, contestualmente, compilare on line l'apposito modulo di adesione.

Al momento della registrazione, ricevono le credenziali di accesso alla loro area riservata con le quali possono procedere alla compilazione del modulo di adesione. La procedura si completa con la contestuale scelta e indicazione del Centro per l'Impiego o dell'Agenzia per il lavoro accreditata, a cui far riferimento per la presa in carico e per la definizione del PIP. In assenza di indicazione da parte del giovane del Centro per l'Impiego o dell'Operatore, l'assegnazione avviene d'ufficio sulla base del criterio della competenza territoriale del CPI, in relazione al domicilio del giovane.

La compilazione del modulo di adesione on line può essere effettuata con modalità assistite anche presso le sedi degli Operatori dei servizi che partecipano al programma.

2. Soggetti Attuatori dell'Avviso

I Soggetti ammessi alla partecipazione al programma, in coerenza con le disposizioni del PON Garanzia Giovani, sono:

- **Operatori dei servizi per il lavoro:** Centri per l'impiego; Operatori pubblici e privati, autorizzati di cui all'art.4 del D.Lgs 276/2003 ed accreditati ai sensi della DGR n. 242/2013, iscritti nell'Elenco Regionale degli operatori dei servizi per il lavoro, l'istruzione e la formazione;
- **Operatori della formazione accreditati;**
- **Operatori dei servizi specialistici e servizi collegati.**

I soggetti attuatori sono ammessi alle Attività del Programma secondo le disposizioni declinate, e relativamente alla Misura di competenza, come specificato nella Tavola 1 del presente Avviso - Paragrafo 3 *Attività ammissibili per i soggetti attuatori*.

2.1 Operatori dei servizi per il lavoro

Gli Operatori dei servizi per il lavoro sono autorizzati alla:

- presa in carico dei giovani;
- definizione del piano di intervento personalizzato per ciascun giovane;
- erogazione dei servizi per il lavoro.

Rientrano in questa categoria i Centri per l'impiego e le Agenzia del lavoro (di seguito APL) autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla erogazione di servizi di somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione (ai sensi degli artt. 4, 5, 6, del Dlgs 276/03 e s.m.i) ed iscritte nella Sezione C dell'Elenco degli Operatori dei servizi per il lavoro, l'istruzione e la formazione, accreditati dalla Regione Campania.

2.2 Operatori della formazione

Rientrano in questa categoria gli organismi in regola con l'accreditamento Regionale ed iscritti nelle sezioni A e/o B dell'Elenco degli operatori dei servizi per il lavoro, l'istruzione e la formazione accreditati dalla Regione Campania. Gli Operatori della formazione partecipano al Programma attraverso l'offerta di percorsi formativi presentata nel Catalogo Regionale della formazione destinato al programma Garanzia Giovani della Regione Campania. L'adesione al programma per l'attivazione dei percorsi formativi a catalogo avverrà con successivo atto amministrativo di adozione del Catalogo.

2.3 Operatori dei servizi specialistici e servizi collegati

In base ai rispettivi livelli di servizi, i soggetti appartenenti a questa categoria possono essere ammessi a fornire:

- prestazioni, a titolo gratuito, che non prevedono finanziamento nell'ambito del PAR Garanzia Giovani Campania;
- prestazioni finanziabili nell'ambito del PAR, previa stipula di convenzioni con Operatori dei servizi per il lavoro e nell'ambito dei PIP da questi definiti;
- prestazioni collegate ad azioni specifiche del PAR che la Regione Campania si riserva di attuare con Bandi e Avvisi, in coerenza con le previsioni contenute nelle schede di misura del PAR.

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di operatori:

- a) Poli Tecnico Professionali del Sistema integrato di istruzione e formazione, riconosciuti dalla Regione Campania;
- b) Istituti Tecnici Superiori;

- c) Servizi del Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG) della Regione Campania, di cui alla Legge Regionale n.14 del 14 maggio 2000;
- d) Centri di Orientamento professionale e Centri di Formazione Professionale della Regione Campania;
- e) Camere di Commercio;
- f) Sportelli per l'autoimpiego/imprenditorialità di Sviluppo Campania;
- g) Università e istituti scolastici di cui all'art. 6 del Dlgs 276/03 commi 1 e 2 che conferiscono regolarmente i curricula dei propri studenti al sistema informativo unitario del lavoro;
- h) Ambiti sociali territoriali che adottano i Piani di Zona;
- i) Soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n.4;
- j) altri operatori autorizzati *ope legis* alla intermediazione sul mercato del lavoro ai sensi dell'art.6 del Dlgs 276/03 e ss.mm.ii., accreditati ai sensi della DGR n.242/2013 e iscritti nella sezione C dell'Elenco degli operatori dei servizi per il lavoro, l'istruzione e la formazione accreditati dalla Regione Campania;
- k) Rete Operatori Servizio Eures.

3. Attività ammissibili per i soggetti attuatori

Si intendono soggetti attuatori ammissibili quelli indicati nella seguente Tavola 1, riportati per tipologia di attività corrispondente.

Si prevedono successivi avvisi pubblici relativi alle modalità attuative e di partecipazione riguardo alle Misure: 2.A Formazione mirata all'inserimento lavorativo; 2.B Reinserimento di 15-18enni in percorsi formativi, Formazione duale; 2C Assunzione e Formazione; 4.A Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; 4.C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca; 5 Tirocinio extra-curriculare; 5 bis Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica; 6 a Servizio civile Nazionale; 6 a bis Servizio civile Regionale; 6b Servizio civile Nazionale nell'Unione Europea; 7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità - attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa; 7.2 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato; 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale.

Tavola 1

MISURA	ATTIVITA'	SOGGETTO ATTUATORE
1.A	Accoglienza e informazioni sul programma	Operatori servizi per il lavoro, Operatori Formazione, Operatori servizi specialistici e servizi collegati
1.B	Accoglienza, presa in carico, orientamento	Operatori servizi per il lavoro
1.C	Orientamento specialistico o di II livello	Operatori servizi per il lavoro e Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione
1-D	Accoglienza, presa in carico, orientamento Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati	Operatori servizi per il lavoro e Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione
2.A	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Operatori formazione su specifici avvisi pubblici regionali

2.B	Reinserimento di 15-18enni in percorsi formativi, Formazione duale	Operatori servizi per il lavoro con: Poli Tecnico Professionali-Istituti scolastici-Operatori Formazione, in convenzione
2 C	Assunzione e Formazione	Operatori formazione su specifici avvisi pubblici regionali
3	Accompagnamento al lavoro	Operatori servizi per il lavoro e Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione
4.A	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale	Operatori servizi per il lavoro e Poli Tecnico Professionali/Operatori Formazione e Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione o su specifici avvisi pubblici regionali
4.C	Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	Operatori servizi per il lavoro e Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione o su specifici avvisi pubblici regionali
5	Tirocinio extra-curriculare	Operatori servizi per il lavoro e soggetti promotori di tirocini ex Regolamento n.4/2018, in convenzione
5 bis	Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica	Operatori servizi per il lavoro e soggetti promotori di tirocini ex Regolamento n.4/2018
6 a	Servizio civile Nazionale	Operatori servizi per il lavoro e altri Operatori su specifici Avvisi pubblici
6 a bis	Servizio civile Regionale	Operatori servizi per il lavoro e altri Operatori su specifici Avvisi pubblici
6b	Servizio civile Nazionale nell'Unione Europea	Operatori servizi per il lavoro e altri Operatori su specifici Avvisi pubblici
7.1	Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	Operatori servizi per il lavoro, Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione o su specifici avvisi pubblici regionali
7.2	Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato	Operatori servizi per il lavoro, Operatori servizi specialistici e servizi collegati, in convenzione o su specifici avvisi pubblici regionali
8	Mobilità professionale transnazionale e territoriale	Operatori servizi per il lavoro, Operatori servizi specialistici e servizi collegati, su specifici avvisi pubblici regionali o in convenzione se rientranti in Rete Operatori Servizio Eures autorizzati.

4. Spese ammissibili

Nella Tavola 2, seguente, si esplicitano durata, costi massimi riconoscibili e modalità di finanziamento (a processo e/o a risultato), relative ai servizi per il lavoro ed all'offerta formativa rispetto alle attività del Piano Garanzia Giovani.

Per l'attuazione della Garanzia Giovani, la Regione Campania, fa ricorso al processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE, in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, di cui al Regolamento (UE) n.1406/2018, come indicato nel PAR Nuova Garanzia Giovani (DGR 880 del 17/12/2018).

Si evidenzia che le Unità di Costo Standard (di seguito UCS) riportate fanno riferimento ai costi definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 per la formazione dei gruppi e s.m.i. .

Si precisa che nell'attuazione del PAR, i Piani di intervento Personalizzati dovranno contenere almeno una azione il cui finanziamento è riconosciuto a risultato, pena la mancata ammissibilità della spesa da parte della Regione Campania. Per le ulteriori informazioni di dettaglio sui parametri e le modalità di attuazione delle Misure si rinvia alle Schede di Misura allegate al PAR Nuova Garanzia Giovani.

Tavola 2. Tipologie di Attività, Unità di Costo Standard, durata, modalità di finanziamento

MISURA	ATTIVITA'	UCS	DURATA MAX	A PROCESSO	A RISULTATO
1.A	Accoglienza e informazioni sul programma	NESSUN COSTO	2 H	-	-
1.B	Accoglienza, presa in carico, orientamento	UCS per ora di prestazione: € 34,00	2 H	SI**	NO
1.C	Orientamento specialistico o di II livello	UCS per ora di prestazione: € 35,5	4+4+8 H *	SI**	NO
1-D	Accoglienza, presa in carico, orientamento Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati	UCS per ora di prestazione: € 34,00	2 H	SI	NO
2.A	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80. Costo Max per allievo € 4.000	variabile in relazione al percorso formativo intrapreso	SI 70%	SI 30%
2.B	Reinserimento di 15-18enni in percorsi formativi Formazione duale	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80.	2 ANNI	SI	NO
2 C	Assunzione e Formazione	UCS ora/corso: € 40 per allievo; Costo Max per allievo € 4.000	variabile in relazione al percorso formativo intrapreso	SI	NO
3	Accompagnamento al lavoro	Tabella Parametri in Scheda Misura	6 mesi (durata minima riferita al contratto di lavoro)	NO	SI
4.A	Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80. Costo Max per allievo € 4.000	variabile in relazione al percorso di studi intrapreso.	SI	SI
4.C	Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80. Costo Max per allievo € 6.000	variabile in relazione al percorso di studi intrapreso	SI	SI
5	Tirocinio extra-curriculare	Parametri Bonus Promotori in Scheda Misura: Indennità di partecipazione finanziata con contributo di € 300 (500 per disabili e svantaggiati) mensili (Indennità minima di partecipazione da corrispondere € 500 mensili)	6-12 mesi (durata riferita al periodo di tirocinio)	NO	SI
5 bis	Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica	Parametri Bonus Promotori in Scheda Misura: Indennità di partecipazione finanziata con contributo di € 300 (500 per disabili e svantaggiati) mensili; contributi alla mobilità, alla formazione e alla formazione linguistica;	6-12 mesi (durata riferita al periodo di tirocinio)	NO	SI
6	Servizio civile Nazionale	$(433,8*12) + (90+46+10) = 5.351,60$ euro su base annua per ogni volontario	12 mesi (durata riferita al periodo di SCN)	NO	SI
6 bis	Servizio civile Regionale	$433,8*12) + (90+46+10) = 5.351,60$ euro su base annua per ogni volontario	12 mesi (durata riferita al periodo di SCR)	NO	SI
6-B	Servizio civile Nazionale nell'Unione Europea	$(433,8*12) + (180+46) = 5.431,60$ euro su base annua per ogni volontario	12 mesi (durata riferita al periodo di SCN)	NO	SI
7.1 ***	Sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	UCS per ora di prestazione: € 40,00	variabile a seconda della diversa tipologia di servizi da erogare	SI 70%	SI 30%
7.2 ***	Sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato	Accesso al credito per max € 25.000	variabile a seconda della diversa tipologia di servizi da erogare		
8	Mobilità transnazionale e territoriale	Parametri Misura 3 + contributi vari	Non definita	NO	SI

* Fino a 4 h, elevabili ad 8 h per determinati target, a favore di soggetti deboli, NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. . Ulteriori 8 ore sono erogabili per la validazione/certificazione delle competenze.

** Salvo diverse disposizioni con successivo apposito atto amministrativo.

*** Per le misure 7.1 e 7.2 potranno essere riconosciuti i contributi di cui alle misure 1b e 1c con attestazione della presentazione della domanda da parte dei destinatari e con indicazione del Codice della domanda.

5. Oggetto dell'Avviso

Il presente documento, in piena continuità con quanto previsto e realizzato dal PAR Campania - Garanzia Giovani prima fase, intende concorrere a realizzare le finalità del PAR Campania Garanzia Giovani seconda fase approvato con la DGR n. 880/2018. Il presente Avviso è rivolto agli operatori, sia dei servizi per il lavoro che dei servizi specialistici e servizi collegati (di cui al paragrafo 2), allo scopo di ricevere le adesioni degli stessi alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani.

6. Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria del PAR Campania Garanzia Giovani per la seconda fase è pari a complessivi € 217.247.692. Con riferimento alla ripartizione delle risorse per singola misura, si rimanda alla tabella inserita nel PAR Campania Garanzia Giovani-Seconda fase approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera n.880 del 17/12/2018. Per l'attuazione del presente Avviso, è destinata una prima tranche di risorse per un importo pari a € 30 milioni. Ogni eventuale rimodulazione che dovesse interessare il piano finanziario del PAR Campania Garanzia Giovani –seconda fase- si intende automaticamente recepita dal presente Avviso.

7. Modalità di partecipazione al programma

Gli Operatori dei servizi per il lavoro accreditati, richiamati al precedente art. 2, già in possesso delle credenziali di accreditamento, che intendono partecipare al PAR Garanzia Giovani Campania sono tenuti a compilare l'Atto di adesione e la relativa Modulistica, di cui agli allegati A o B, corrispondenti alla specifica categoria di appartenenza, e ad inviarlo esclusivamente in via telematica secondo i seguenti step:

- a. **accesso al sito <https://bandidg11.regione.campania.it>** : con le credenziali rilasciate per l'accesso alla piattaforma [accreditamento.regione.campania.it](https://bandidg11.regione.campania.it);
- b. **compilazione e invio telematico dell'Atto di Adesione:** la piattaforma <https://bandidg11.regione.campania.it> consente all'Operatore di partecipare all'Avviso, compilando il form di adesione, firmandolo digitalmente ed inviandolo telematicamente.

L'opzione di partecipazione all'Avviso è differenziata per tipologia di Operatore.

Pertanto, saranno accessibili le due distinte opzioni:

- Avviso 1: per gli Operatori per i servizi al lavoro;
- Avviso 2: per gli Operatori per i servizi specialistici e servizi collegati.

Si precisa che, nel compilare il form dell'Atto di Adesione, l'Operatore dovrà indicare:

- i dati identificativi e di contatto dell'organismo;
- i dati identificativi e di contatto del legale rappresentante e della sede legale;
- il numero delle sedi operative attivate;
- per ciascuna sede operativa, di cui si richiede la partecipazione al PAR, il codice di autorizzazione ministeriale, la denominazione, i dati anagrafici del responsabile, l'ubicazione e i riferimenti di contatto.

L'atto di adesione va sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale (formato P7m) secondo le specifiche in vigore disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

- c. **Profilazione dell'Operatore sul portale regionale del lavoro:** indicazione, per ciascuna sede operativa ammessa a partecipare e in accreditamento definitivo, della tipologia di servizio per la quale partecipa e delle attività specifiche prestate. A tal fine si utilizza la modulistica in Allegato C, schede A e B.

Il profilo compilato dall'Operatore sarà pubblicato sul portale nelle aree riservate ai giovani e agli operatori che hanno aderito al PAR. La profilazione dell'Operatore si svolge in modalità telematica sul portale regionale del lavoro. Gli operatori che hanno presentato domanda di adesione con le modalità indicate nel precedente punto, saranno profilati a seguito di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e del requisito di accreditamento regionale definitivo ai sensi della DGR n. 242/2013.

L'istruttoria e la verifica della correttezza e completezza dei requisiti richiesti per l'adesione e la profilazione, di cui ai precedenti punti b e c, è effettuata dal personale incaricato dalla Direzione Generale 11. L'esito della verifica è formalizzato con apposito Decreto pubblicato sul portale regionale del lavoro.

A partire dalla pubblicazione della profilazione sul portale l'Operatore potrà essere indicato dal giovane destinatario della Garanzia Giovani per le operazioni di presa in carico e l'attivazione del PIP e avrà l'obbligo di erogare le attività, di cui Allegato C, nei termini e nelle modalità previste in successivi atti esplicativi delle Misure. L'Operatore ha l'obbligo di garantire l'immediata attivazione delle azioni richieste.

8. Modalità di erogazione dei servizi

Gli Operatori dei servizi per il lavoro ammessi alla partecipazione al programma Garanzia Giovani, devono assicurare la gestione del processo di attivazione del giovane nel PAR. Gli operatori, infatti, devono convocare i giovani che aderiscono al Programma, entro e non oltre 2 mesi

dall'adesione, e proporre loro la partecipazione ad una delle Attività e delle Misure del Programma entro i successivi 4 mesi.

A tale scopo ogni Operatore ammesso avrà accesso al portale regionale del lavoro, mediante il proprio profilo di accreditamento e di abilitazione, e fruirà delle seguenti funzionalità:

- presa in carico del giovane;
- consultazione dell'elenco delle adesioni e conseguente valorizzazione dello stato dell'adesione;
- convocazione, attraverso moduli di schedulazione, per prenotazioni e appuntamenti;
- acquisizione e verifica della dichiarazione di immediata disponibilità (DID);
- invio telematico, in formato pdf, della autodichiarazione del giovane relativa al possesso dei requisiti dello status di NEET (non essere occupato né iscritto a corsi di istruzione/formazione) e della relativa attestazione di verifica, aggiornata all'avvio della Misura, rilasciata dai CPI;
- profilazione, compilazione della Sezione 6 *Politiche Attive*, della Scheda Anagrafico Professionale (di seguito SAP), con valorizzazione della avvenuta presa in carico;
- definizione e invio del PIP: necessario all'autorizzazione all'erogazione delle attività, in conformità alla modulistica di cui all'Allegato C1 del presente Avviso;
- realizzazione delle azioni del PIP e invio degli elementi costituenti la Sezione 6 *Politiche Attive* della SAP del giovane.

L'invio telematico (in formato PDF) della attestazione di verifica dello status di NEET rilasciata dai CPI dovrà essere obbligatoriamente aggiornata in fase di invio del PIP ovvero all'avvio della misura ed in tutti i casi in cui vi sia stata una variazione di detto status.

L'adesione del giovane alla Garanzia Giovani, con la conseguente individuazione dell'Operatore indicato, attiverà il fascicolo individuale del giovane contenente sia i dati conferiti per l'adesione che quanto riportato nella SAP, qualora il giovane sia già iscritto a un servizio competente del territorio nazionale (CPI). Il fascicolo sarà disponibile on line e accessibile all'Operatore del servizio per il lavoro indicato dal giovane quando non incaricato d'ufficio sulla base della competenza territoriale del CPI, che procederà alla prima convocazione del giovane, nei termini sopra indicati, per il completamento dell'adesione, per l'attestazione e la verifica dei requisiti di ammissione dello stesso mediante compilazione di apposite check-list (Allegato E), la definizione e la sottoscrizione del PIP ed eventualmente, per il primo colloquio di orientamento, il profiling.

La compilazione del PIP, in conformità al modello in Allegato C1, consiste nella indicazione delle tipologie di azioni che il destinatario del servizio concorda di seguire con l'Operatore e delle relative previsioni di costo e di risultato. Tale operazione può essere svolta solo dall'Operatore del servizio abilitato che sottoscriverà il PIP insieme al giovane destinatario. Il PIP deve prevedere, ai fini della validazione, almeno una azione finanziabile a risultato.

Successivamente alla compilazione della proposta di PIP e al suo invio telematico al sistema informativo la Regione, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità ai requisiti previsti nei provvedimenti attuativi del Par Garanzia Giovani effettuate dal personale all'uopo incaricato, procede alla validazione del PIP sul sistema informativo regionale e

all'assegnazione dei servizi individuali richiesti. A seguito di validazione, il sistema genera il Documento Riassuntivo Unico, in conformità al modulo in allegato C2 del presente Avviso, che costituisce documento amministrativo valido ai fini della successiva certificazione della spesa. Il DRU va sottoscritto dall'Operatore ed inoltrato al sistema che ne confermerà, con ricevuta, l'avvenuta accettazione. Il Documento contiene l'identificativo dell'Operatore e del destinatario, il percorso concordato, l'ammontare della dote, i servizi validati da erogare, la tempistica. Tale documentazione dovrà essere conservata presso la sede dell'Operatore e consegnata in copia al destinatario.

Per ciascuna delle azioni previste dal PIP l'Operatore del servizio per il lavoro, a conclusione dell'attività svolta e ad esito definito ed attestato della stessa (vale a dire esito positivo e documentabile o negativo in quanto consistente in una rinuncia esplicita e attestata del destinatario), è tenuto a compilare e inviare telematicamente, attraverso il portale regionale del lavoro, il modulo *Politica Attiva* della Sezione 6 della SAP del giovane destinatario corrispondente all'azione svolta, compilando le informazioni in esso richieste (tipologia e descrizione dell'azione, date di inizio e fine, durata, ecc.).

Modifiche o integrazioni al PIP autorizzato possono essere apportate a seguito di mancato raggiungimento del risultato previsto in sede di compilazione della proposta di percorso, per cause non dipendenti dal destinatario. Tali modifiche e/o integrazioni vanno in ogni caso sottoposte alle procedure di validazione previste sia per il PIP che per il DRU.

In caso di mancata partecipazione o rinuncia, senza giustificato motivo, da parte del destinatario alle azioni concordate in sede di sottoscrizione del PIP, questi decade dai benefici previsti dal PAR Garanzia Giovani.

Le azioni indicate nel PIP possono essere svolte anche con il ricorso ad Operatori diversi dall'Operatore del servizio per il lavoro che ha sottoscritto il PIP, previa stipula di apposita convenzione. Tale convenzione deve avere come contraenti esclusivamente gli Operatori ammessi dalla Regione Campania a partecipare al PAR Garanzia Giovani, a seguito della procedura prevista dal presente Avviso o di altra specifica procedura adottata dalla Regione in attuazione del PAR. La convenzione deve indicare, i ruoli dei contraenti, i servizi oggetto di convenzione, le responsabilità e gli obblighi assunti dai contraenti e deve essere inviata alla Regione Campania esclusivamente in via telematica attraverso il portale regionale del lavoro.

L'atto di convenzione se stipulato da soggetto diverso dal Centro per l'Impiego o dalla Regione deve essere formulato, a pena di inammissibilità, in conformità al modello come dall' allegato C3. Lo stesso Operatore ammesso a partecipare al PAR può erogare le proprie prestazioni come partner in una o più convenzioni con Operatori diversi.

8.1 Inserimento delle opportunità sul Portale

Al fine di garantire la massima circolazione delle informazioni e delle opportunità nella rete degli Operatori che partecipano al PAR e fornire adeguati strumenti informativi per le scelte dei giovani nella fase di adesione al Programma e di individuazione dell'operatore, l'Operatore ha l'obbligo di pubblicare, sul portale regionale del lavoro, nella sezione *incrocio domanda/offerta*, le opportunità

da offrire ai destinatari della Garanzia Giovani Campania che siano assimilabili a *vacancies*. Costituiscono opportunità soggette a obbligo di pubblicazione, secondo le modalità indicate e attraverso l'utilizzo del form reso disponibile on line nella apposita sezione dedicata, le *vacancies* relative a:

- lavoro (anche in apprendistato);
- tirocinio (in Italia e all'estero);
- mobilità territoriale internazionale e interregionale.

L'opportunità ha di norma validità per 60 giorni dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali viene automaticamente disabilitata e può essere nuovamente pubblicata dall'operatore qualora non evasa.

Qualora nel corso delle attività di monitoraggio e controllo risultasse non adempiuto l'obbligo di pubblicazione la Regione può, nei confronti dell'operatore inadempiente, procedere alla sospensione o alla revoca della abilitazione ad operare nell'ambito del PAR Garanzia Giovani Campania.

9. Finanziamento a costi standard

Per l'attuazione della Garanzia Giovani, la Regione Campania fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Programma Operativo Nazionale "Garanzia Giovani", di cui al PAR Garanzia seconda fase.

Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il parere di conformità reso dall'ANPAL con nota Prot. 16370, del 17/12/2018, in relazione all'Asse 1Bis.

La Regione applica la metodologia nazionale per la rendicontazione e adatta le proprie procedure di gestione e controllo, alle operazioni gestite attraverso l'applicazione dei costi unitari standard nazionali, nel sistema di gestione e controllo.

L'operazione riceverà il finanziamento sulla base delle attività quantificate, di risultati o output, moltiplicati per l'unità di costo standard stabilita. Le UCS indicate nelle schede di misura del PAR hanno chiaro e diretto il riferimento all'operazione e assicurano l'equilibrio economico dell'operazione e del beneficiario e l'equa correlazione tra le quantità realizzate ed i pagamenti. Ciò implica che al decrescere delle quantità decresce la sovvenzione erogata, indipendentemente dal costo reale sottostante all'operazione.

Le UCS indicate nelle schede di misura del PAR si basano sia sul processo, attraverso la prova delle attività svolte dal beneficiario, che va attestata attraverso accurati time sheet contenenti i dettagli dei servizi e delle attività di formazione o di tirocinio e certificanti la presenza reale di utenti/operatori e allievi/insegnanti, per garantire, fra l'altro, la migliore approssimazione possibile

al costo reale sostenuto per la realizzazione di un'operazione, sia sul risultato ottenuto, vale a dire che la sovvenzione finale sarà erogata sulla base del risultato reale ottenuto.

Nel Piano Attuativo Regionale Garanzia Giovani:

- i servizi sono orientati prioritariamente al risultato occupazionale;
- i servizi di orientamento di primo e di secondo livello sono attivabili e riconoscibili a processo;
- i servizi di formazione sono attivabili e riconoscibili a processo e a risultato, a fronte di definiti obiettivi occupazionali;
- i servizi per l'inserimento lavorativo, in tirocinio e per l'autoimpiego sono finanziati a seguito di attestazione del risultato, come stabilito nel dettaglio dai provvedimenti attuativi;
- i servizi di informazione e accoglienza sono riconosciuti a titolo gratuito.

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni elencate nella Tavola 2 (rif. Spese ammissibili – Piano Attuazione Garanzia Giovani) con le relative unità di costo standard.

I pagamenti ai prestatori dei servizi e delle azioni di attuazione del Programma Garanzia Giovani Regionale saranno effettuati direttamente dall'IGRUE previa adozione di un provvedimento di autorizzazione alla liquidazione della Regione in conformità a quanto previsto nella Convenzione stipulata con la Regione Campania-Organismo intermedio.

La Regione indicherà con provvedimento amministrativo le modalità di presentazione delle domande di liquidazione e i procedimenti di invio e autorizzazione delle stesse.

10. Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'abilitazione ad operare nell'ambito del PAR Garanzia Giovani Campania:

- a) avviare e concludere le attività nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
- b) presentare la documentazione prevista a prova dello svolgimento delle attività e, per le azioni soggette a rendicontazione, delle spese sostenute in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida per i beneficiari del PAR Garanzia Giovani;
- c) consentire i controlli a tutti i soggetti deputati;
- d) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- e) assicurare il caricamento dei dati finanziari, fisici e procedurali sui sistemi informativi della Regione da questa indicati;
- f) provvedere alla conservazione della documentazione in conformità alle disposizioni contenute nel presente Avviso nonché negli Avvisi attuativi delle misure.

Si riporta, in allegato D, un elenco indicativo dei documenti che gli Operatori devono conservare nel fascicolo individuale (relativo al singolo destinatario preso in carico) e nel fascicolo generale (contenente la documentazione trasversale ai servizi finanziati nell'ambito del singolo provvedimento attuativo del programma). I contenuti specifici sono in funzione dei servizi erogati.

I controlli sono quelli previsti, in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art. 67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, e con il PAR Nuova Garanzia Giovani, di cui alla DGR 744 del 13/11/2018, ed individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e nella Manualistica di riferimento.

11. Monitoraggio, trattamento dei dati personali e sistemi informativi

Gli Operatori che erogano i servizi del PAR Garanzia Giovani Campania hanno l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dall'Autorità di Gestione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore.

Gli Operatori sono tenuti, altresì, a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio quali-quantitativo che saranno richiesti dall'Autorità di Gestione secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta. In caso di inadempienza, l'Autorità di Gestione si riserva di non riconoscere, totalmente o parzialmente, i dati e le relative spese non comunicate con la corretta tempistica.

Gli Operatori si impegnano a trasmettere tutti i dati di monitoraggio richiesti dal Sistema di Monitoraggio SURF che rappresenta lo strumento applicativo dedicato alla registrazione e conservazione dei dati di monitoraggio necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit delle operazioni, compresi i dati dei singoli partecipanti.

E' obbligo degli operatori valorizzare ed aggiornare, nell'ambito dei dati di monitoraggio inseriti nel sistema SURF, gli indicatori di output previsti dai singoli progetti, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione. Tali informazioni, in particolare, devono essere registrate dagli operatori all'atto dell'inizio del progetto, con l'inserimento del valore programmato da PO, e, laddove risulti effettivamente misurabile la realizzazione intermedia, è altresì richiesta la relativa valorizzazione in itinere, con imputazione del valore realizzato in corso di attuazione del progetto, a partire dalla fase di avvio esecutivo del Progetto cofinanziato.

È, inoltre, obbligatorio alla conclusione del progetto, e, in ogni caso, prima della domanda di saldo finale, l'inserimento di un valore finale che sia coincidente con la realizzazione effettiva dell'operazione. Inoltre, gli operatori devono rispettare quanto disposto dall'Autorità di Gestione in merito alla comunicazione, all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati quali-quantitativi di monitoraggio, compreso il popolamento degli indicatori fisici previsti dal PO relativi, in particolare, ai dati sui partecipanti/destinatari delle singole operazioni.

Nell'implementazione e/o aggiornamento dei dati relativi agli indicatori fisici, gli operatori sono tenuti, inoltre, a verificare la coerenza degli stessi con i dati finanziari inseriti e relativi alle

medesime procedure. Tutti i dati dovranno, in ogni caso, essere validati dai responsabili del monitoraggio individuati dall'Autorità di Gestione nell'ambito dei Team di Obiettivo Operativo.

Gli Operatori devono utilizzare il Sistema Informativo SURF per il trasferimento all'Amministrazione Regionale dei dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti. In particolare, gli Operatori hanno l'obbligo di implementare il Sistema Informativo SURF, attraverso l'inserimento sia dei dati qualitativi che quantitativi, in tutte le sezioni previste dal sistema per le singole operazioni cofinanziate e, principalmente le sezioni: Attuazione e avanzamento, Sezione finanziaria, Destinatari, Indicatori. Il mancato inserimento dei dati informativi richiesti non consente l'avanzamento della spesa.

Ciascun Operatore è responsabile delle attività di gestione e attuazione delle operazioni di propria competenza ed è tenuto, accedendo al Sistema Informativo SURF attraverso una profilatura fornita dal Responsabile di Obiettivo Specifico, a contribuire all'alimentazione del sistema informativo attraverso il trasferimento dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle singole operazioni ammesse al cofinanziamento secondo le scadenze fissate dallo stesso Responsabile di Obiettivo Specifico e/o Autorità di Gestione.

Con particolare riferimento alle caratteristiche dei partecipanti che comportano il trattamento di dati personali, gli Operatori devono garantire che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy.

Per quanto concerne la normativa europea, il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del nuovo General Data Protection Regulation (GDPR), il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che abroga la Direttiva N. 95/46/CE. Il suddetto Regolamento che, rappresenta la normativa di riferimento in materia europea per la protezione dei dati, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25/05/2018.

A livello nazionale la normativa in materia di protezione dei dati, a seguito dell'applicazione del Reg. (UE) n. 2016/679 ha visto la modifica e l'aggiornamento del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con il nuovo D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018 e recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

Il D. Lgs. 196/2003, prima dell'entrata in vigore del GDPR, considerava dati sensibili i dati personali in grado di rivelare l'origine razziale ed etnica di un individuo, le sue convinzioni e adesioni religiose, politiche e filosofiche, lo stato di salute e la vita sessuale. Questi dati godevano e godono ancora oggi di maggior tutela ed il loro trattamento è permesso solo con il consenso scritto dell'interessato.

Con l'entrata in vigore del GDPR non si parla di dati sensibili ma di dati particolari e, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del medesimo Regolamento *"È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*.

Il Paragrafo 1 del succitato art. 9 non si applica se si verifica uno dei casi previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo. In particolare non si applica se:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 dell'art. 9;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Gli Operatori sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l'altro, con riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all'aggiornamento, alla conservazione, e all'archiviazione dei dati personali. L'Amministrazione Regionale comunica agli Operatori, nell'ambito delle singole procedure, le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali, provvedendo a trasmettere, ove necessario, apposita informativa sul trattamento dei dati ai fini



dell'acquisizione del consenso, a comunicare i riferimenti del responsabile e/o titolare del trattamento, ecc.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività. Il titolare del trattamento dei dati per la Regione Campania è il dott. Arturo Bisceglie. Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

12. Quesiti e richieste di chiarimenti

Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere inviati, a partire dal giorno 28 febbraio 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: bandidg11@regione.campania.it.

Le risposte saranno pubblicate periodicamente sui siti indicati nelle sezioni dedicate all'Avviso.

13. Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arturo Bisceglie, Tel. 081 7969155, e mail: bandidg11@regione.campania.it.

14. Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Napoli.